



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N. 329 dell'11/04/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 9 marzo 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

55) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. POL. S.ANGELO ROMANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BRAGALONE FIORELLA FINO AL 7/04/2023 E SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE LUCANI GIANCARLO FINO AL 14/04/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.237 LND DELL'8/02/2023 (Gara: POL. S.ANGELO ROMANO – REAL SAN BASILIO 1960 del 5/02/2023 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 277 del 10/03/2023

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la Pol. Sant'Angelo Romano ha impugnato le sanzioni a carico dell'allenatore Lucani Giancarlo, del dirigente Bragalone Fiorella e l'ammenda a carico della società, comminate dal Giudice Sportivo con la decisione meglio descritta in epigrafe. La reclamante lamenta l'eccessività delle sanzioni irrogate a carico dei propri tesserati e della società stessa in quanto l'allenatore Lucani, allontanato dal campo per comportamento non regolamentare, era stato fatto oggetto di una gravissima aggressione da parte dei tifosi della squadra avversaria, mentre si trovava all'esterno dell'impianto di gioco in un'area privata adiacente alla recinzione dell'impianto, dietro le due panchine, non direttamente accessibile da parte del pubblico, concretizzatasi con colpi di spranghe di ferro che gli avevano procurato lesioni accertate dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Tivoli, ove era stato trasportato in urgenza dal 118, in fratture multiple del naso e del maxillo facciale.

Il giorno successivo si era recato, come prescritto, nuovamente al Pronto Soccorso di Tivoli ove era stato ricoverato e trasferito al Policlinico Umberto I di Roma, e qui erano state confermate le

fratture multiple al maxillo facciale ed al naso e rimandato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Tivoli per le successive terapie per le quali era ancora in cura.

La dirigente Bragalone, invece, si era limitata a soccorrere l'allenatore che era rimasto a terra esanime, uscendo dal terreno di gioco attraverso un cancelletto che dava accesso nell'area privata adiacente all'impianto ed era intervenuta quando ormai gli aggressori si erano allontanati.

La società allegava al reclamo una serie di fotografie rappresentanti lo stato dei luoghi.

Riguardo le sanzioni a carico dalla società negava qualsiasi coinvolgimento di propri sostenitori negli incidenti attribuendone la responsabilità ai numerosi sostenitori della squadra ospitata che si erano resi protagonisti durante l'incontro di varie intemperanze.

La società chiedeva di essere sentita ed in sede di audizione si presentavano l'allenatore squalificato e la dirigente inibita.

La Corte constatava "de visu" che l'allenatore Lucani, pur essendo decorso un apprezzabile lasso di tempo, presentava ancora visibili segni delle lesioni subite al volto, con tumefazioni sia periorbitarie, a destra e sinistra, che sul setto nasale.

I rappresentanti della reclamante si riportavano al contenuto del gravame evidenziando come la scaturigine degli incidenti fosse da ricercarsi nel comportamento di alcuni sostenitori della società avversaria ed in particolare nel lancio da parte di uno di questi di un secchio pieno d'urina, dall'esterno dell'impianto sportivo, verso la panchina della squadra di casa, gesto che aveva suscitato la reazione dell'allenatore che, subito dopo, era stato circondato da almeno sei o sette sostenitori della società Real San Basilio, muniti di spranghe di ferro, bastoni e cinture usate a mo' di frusta che lo avevano colpito alle spalle con una sprangata alla testa, gettandolo in terra, proseguendo a colpirlo con calci e sprangate alla testa ed al corpo.

Stante la gravità assoluta di quanto denunciato dalla reclamante, la Corte decideva di sentire la terna arbitrale, che, in sede di audizione, confermava sostanzialmente quanto dedotto dalla reclamante con la precisazione che, stante la distanza, gli ufficiali di gara non avevano potuto comprendere la natura del liquido lanciato contro la panchina della squadra di casa da un sostenitore del Real san Basilio, postosi al di là della recinzione dell'impianto sportivo, così come non potevano precisare se l'allenatore Lucani che aveva reagito a tale gesto colpendo l'autore con un pugno, avesse o meno nel palmo della mano un sasso prelevato dalla tasca.

Erano però estremamente precisi sull'aggressione subita invece dall'allenatore da parte di sei o sette sostenitori del Real san Basilio che si erano portati da altra direzione nello stesso posto, che avevano aggredito l'allenatore essendo muniti di spranghe di ferro.

Precisavano infine che la dirigente Bragalone era uscita dal terreno di gioco attraverso un cancelletto che dava nella stessa area ed aveva afferrato forse un pezzo di legno sul terreno ed aveva cercato di portare un qualche aiuto al Lucani che giaceva a terra esanime, colpendo uno degli aggressori che, sorpresi dall'intervento di una donna, per giunta di età matura, avevano desistito dal proseguire nel pestaggio del malcapitato.

Alla luce di quanto precisato dagli Ufficiali di Gara e di quanto emerso dalla documentazione medica e fotografica prodotta dalla reclamante, appare evidente alla Corte che le sanzioni irrogate ai tesserati ed alla società debbano essere ridimensionate alla luce della considerazione che i comportamenti attribuiti ai tesserati siano stati dettati da reazione a comportamenti dei sostenitori avversari connotati di gravità assoluta, raramente osservati sui campi di gioco.

Il lancio di un secchio pieno presumibilmente di urina e, soprattutto, l'uso di strumenti atti ad offendere di assoluta pericolosità, quali le spranghe di ferro, se non giustificano, certamente attenuano le responsabilità dei tesserati del Sant'Angelo Romano.

In particolare il comportamento della dirigente Bragalone, pur non del tutto ossequioso delle norme sportive, ha probabilmente evitato che la vicenda, già gravissima, si tramutasse in tragedia, e va considerato quasi scriminato dalla esimente della legittima difesa.

Per quanto attiene all'ammenda comminata alla società, anche tale sanzione va senz'altro ridimensionata in considerazione dell'entità minimale dei comportamenti non regolamentari attribuiti ai sostenitori del Sant'Angelo Romano.

Di contro osserva la Corte che sono emersi dal reclamo del Sant'Angelo Romano e dall'audizione degli Ufficiali di Gara dei profili assolutamente preoccupanti sul comportamento dei sostenitori del Real San Basilio che il Giudice Sportivo non poteva considerare, quando ha applicato la sanzione alla società, in quanto non pienamente ricavabili dal referto di gara.

In particolare è provato che un numero certamente non marginale di sostenitori della squadra

ospite si sia portato sul campo di Sant'Angelo Romano armati di tutto punto e muniti di strumenti che in quella località non potevano essere estemporaneamente reperiti. Infatti l'impianto sportivo si trova al di fuori del centro abitato e quindi non possono essere stati trovati in loco né spranghe di ferro né secchi, non solo ma per mettere in atto le loro intemperanze questi sostenitori sono penetrati in una proprietà privata scavalcando un recinzione.

L'aggressione posta in atto, caratterizzata in almeno un colpo di grande violenza sferrato all'altezza della tempia destra del Lucani con una spranga di ferro era potenzialmente micidiale e buon per lo stesso che, pur avendo subito lesioni gravissime, considerando che è evidente la malformazione del "visus" constatata visivamente dalla Corte, si sia salvato.

Le considerazioni che precedono costituiscono base più che concreta per una esigenza di approfondimento istruttorio da parte della Procura Federale per rilevare se sia stata aperto un procedimento penale, se siano stati individuati dei responsabili, se sia stato redatto un verbale dell'Autorità Giudiziaria intervenuta e se sia possibile individuare gli aggressori e se tra gli stessi vi siano dei tesserati; infine dovrà essere considerato l'esito finale delle lesioni subite dal Lucani e l'intervenuta guarigione, con o senza postumi.

Le emergenze già raccolte dalla Corte giustificano in ogni caso l'esame da parte dell'Organo Requirente per verificare profili di responsabilità a carico della società Real san Basilio e provvedere in merito ad un eventuale deferimento.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Lucani Giancarlo al 10/03/2023, l'inibizione a carico del dirigente Bragalone Fiorella al 28/02/2023 e l'ammenda ad euro 100,00.

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 16 marzo 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

56) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 300,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CONTU FABIO FINO AL 30/09/2023, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VALENTE GIUSEPPE PER 4 GARE ED A CARICO DEL CALCIATORE SPORTOLETTI ROBERTO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.205 C5 DEL 15/02/2023 (Gara: TEAM NUOVA FLORIDA 2005 – CASALBERTONE CALCIO A 5 del 10/02/2023 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C2)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 286 del 17/03/2023

La società Team Nuova Florida 2005 ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo sopra elencate relative alla gara in epigrafe. Sostiene la reclamante che la decisione del direttore di gara di considerare la gara sospesa a seguito del colpo subito dal tesserato della reclamante Contu, proseguendola pro-forma sia stata assolutamente arbitraria e non giustificata dall'andamento della partita che si era svolta in modo del tutto tranquillo, tanto è vero che l'Arbitro, prima della sospensione aveva adottato un unico provvedimento disciplinare nei confronti proprio del tesserato Contu. Rilevava come fosse inverosimile che l'Arbitro fosse stato attinto da un colpo sferrato contro la rete di recinzione del terreno di gioco, in quanto il campo per destinazione è largo, per regolamento, almeno un metro e la rete di recinzione, in acciaio, può flettere non più di un centimetro. La Corte, per meglio chiarire la dinamica degli avvenimenti, convocava il direttore di gara che rendeva ampie precisazioni sull'andamento della gara e sulla dinamica degli incidenti che avevano portato alla sospensione ed alla decisione di proseguire l'incontro pro-forma. L'Arbitro precisava innanzitutto che il massaggiatore Contu, una volta allontanato dal campo, si era posto in tribuna e profittando del fatto che il direttore di gara si era avvicinato alla recinzione, in quanto accerchiato da altri calciatori del Team Nuova Florida che protestavano vivacemente, si era scagliato contro la recinzione che lo aveva colpito procurandogli intenso dolore ad una spalla. A quel punto, considerando che il Contu non cessava dal suo comportamento e non vi era alcuna collaborazione da parte dei dirigenti e del capitano della sua società, aveva considerato l'incontro sospeso definitivamente ma lo aveva portato a termine pro-forma per non esacerbare ulteriormente le proteste dei calciatori del Team Nuova Florida, temendo per la propria incolumità. Confermava poi integralmente quanto addebitato nel referto ai calciatori Valente e Sportoletti. Ritiene, quindi, la Corte che il reclamo non meriti accoglimento. Va premesso che la squalifica del calciatore Sportoletti è al di sotto del minimo reclamabile e, per quella parte, il reclamo va dichiarato inammissibile. Per il resto le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo sono pienamente congrue ed adeguate agli occorsi e la reclamante, adottando la posizione di negare puramente e semplicemente quanto riportato nel rapporto di gara, non ha minimamente scalfito la presunzione di affidabilità piena di quanto riportato nel referto arbitrale. La decisione di proseguire la gara pro-forma rientra nei poteri dell'Arbitro ed è apparsa adeguatamente motivata. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Sportoletti Roberto, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di respingere altresì il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impuginate.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

60) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ C.S.V. BREDA S.S.D.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE FALCONIO ANTONIO FINO AL 17/03/2023 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CORMIO CRISTIAN FINO AL 31/12/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.80 LND RM DEL 16/02/2023

(Gara: C.S.V. BREDA S.S.D.R.L. – FOOTBALL CLUB FRASCATI dell'11/02/2023 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 286 del 17/03/2023

Con ricorso inoltrato ritualmente e nei termini la società C.S.V. Breda S.S.D.R.L. ha impugnato le decisioni disciplinari assunte dal competente Giudice Sportivo nei confronti dei propri tesserati nella gara in epigrafe.

In sostanza la reclamante deduce l'eccessività della sanzione irrogata al calciatore Cormio Cristian in rapporto agli addebiti ed alle conseguenze effettive del gesto violento nei confronti del direttore di gara ed allega altresì particolari condizioni personali di disagio del giovane invocando l'applicazione di attenuanti a suo favore.

In relazione alla posizione del dirigente Falconio, materiale estensore del gravame, deduce altresì che lo stesso ha avuto solo un atteggiamento collaborativo, essendo un dirigente medico sanitario ospedaliero, per portare soccorso al direttore di gara ed ha reagito solo all'immotivato rifiuto dello stesso.

Va innanzitutto premesso che, pur avendo tra le righe rinunciato al gravame per la posizione del dirigente Falconio, l'impugnazione per quella parte è comunque inammissibile, in quanto inferiore al limite minimo di 30 giorni previsto dal CGS.

Per quanto attiene la posizione del calciatore Cormio, il reclamo può essere parzialmente accolto. Ricordati i parametri minimi previsti dall'articolo 11 bis del CGS per i fatti violenti nei confronti del direttore di gara da cui derivino lesioni attestate da certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, (da 2 a 5 anni di squalifica) va aggiunto che, secondo i parametri adottati dalla Corte, la sanzione irrogabile al calciatore va collocata nel minimo edittale.

Militano in tal senso i parametri oggettivi della prognosi rilasciata, tre giorni s.c., le modalità del gesto, ginocchiata dietro la parte posteriore della gamba sinistra, la potenziale lesività minima del gesto e l'unicità del gesto violento.

Va altresì considerato il parametro soggettivo della minima differenza di età tra il calciatore non ancora diciannovenne e l'arbitro poco più che ventenne.

La sanzione va poi aggravata per l'espulsione comminata per frase blasfema e la reiterazione di offese e minacce gravi.

In concreto appare congruo fissare la squalifica come da dispositivo.

Tutto ciò premesso la Corte

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all'inibizione a carico del dirigente Falconio Antonio, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere altresì il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Cormio Cristian al 30/04/2025.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 marzo 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

63) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. MAGNITUDO FCCG, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.257 LND DEL 23/02/2023 (Gara: MAGNITUDO FCCG – FOOTBALL CLUB FRASCATI del 19/02/2023 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 24/03/2023

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

La società Magnitudo FCCG proponeva reclamo avverso la decisione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante nel proprio scritto difensivo evidenziava che quanto accaduto sul terreno di gioco, al 34° del secondo tempo, era da addebitare esclusivamente al comportamento tenuto dal tesserato del Football Club Frascati, Massacci Francesco.

In particolare il calciatore, con il suo comportamento altamente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara, ha costretto quest'ultimo a sospendere l'incontro in quanto non più nelle condizioni psico fisiche adeguate per continuare l'incontro.

Il Giudice di prime cure ha ritenuto, con la decisione impugnata, di far ripetere la gara in quanto l'arbitro non avrebbe messo in atto quanto previsto dalle norme vigenti per tentare di continuare l'incontro.

La reclamante ritiene non corretta la decisione per quanto evidenziato in precedenza e in subordine chiede che l'incontro venga ripreso dal momento della sospensione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, ritiene, tenuto conto di quanto accaduto sul terreno di gioco e alla luce di quanto rappresentato dettagliatamente e puntualmente dal giudice sportivo nella Sua decisione in merito alla gara in epigrafe, che quanto deciso dal Giudice Sportivo sia corretto e pertanto da confermare.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

42) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. SS. PIETRO E PAOLO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE COCUZZI STEFANO FINO AL 25/01/2028 E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART.35, COMMA 7 DEL C.G.S. E RIPORTATE NEL C.U. 49/A DELLA F.I.G.C. DEL 12/10/2020, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.221 LND DEL 26/01/2023
(Gara: SS. PIETRO E PAOLO – D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 21/01/2023 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 24/03/2023

La società SS. Pietro e Paolo ha inoltrato rituale e tempestivo reclamo avverso la squalifica per cinque anni comminata al calciatore Cocuzzi Stefano per i fatti avvenuti nella gara in epigrafe. Lamenta la reclamante l'eccessività della sanzione sottolineando che quanto riportato nel referto arbitrale in merito alle modalità dell'aggressione subita dal direttore di gara, non trova riscontro nel referto medico rilasciato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Latina, chiede pertanto l'attenuazione della sanzione riducendola nel limite minimo edittale di due anni. Il ricorso è solo parzialmente fondato.

È ben vero che, con l'introduzione dell'articolo 11 bis del CGS, che ha fissato nel limite minimo edittale di un anno di inibizione o squalifica la sanzione per atti violenti nei confronti del direttore di gara, elevato a due anni quando comporti lesioni attestate da struttura sanitaria pubblica, sono stati fissati dei limiti inderogabili minimi, salvo l'eventuale applicazione di attenuanti, ma è altrettanto vero che il limite massimo è rimasto per entrambi le fattispecie della squalifica o inibizione di cinque anni.

Ciò comporta che per le fattispecie in cui non vi sia attestazione medica di lesione, la sanzione concretamente irrogabile vada da 1 a 5 anni e per quelle con attestazione da 2 a 5 anni.

Il divario così ampio tra il minimo ed il massimo edittale, ulteriormente estensibile con la sanzione accessoria dell'inibizione definitiva al tesseramento o permanenza nei ranghi federali, comporta una necessaria graduazione delle sanzioni che vanno riferite a parametri sia oggettivi che soggettivi.

Parametri oggettivi che sono costituiti dalle modalità dei gesti violenti, dalla loro reiterazione, dalla loro potenziale lesività e da ogni altro diverso elemento che possa concorrere a meglio inquadrare la fattispecie concreta.

Parametri soggettivi che sono dati dall'animus del reo, in riferimento al momento dell'aggressione, alla funzione ricoperta al momento del fatto, alla differenza di età e genere tra aggredito ed aggressore, alla respiscenza immediata, all'attività concreta per rimuovere gli effetti fisici e psicologici del gesto violento, alla recidiva ed ad ogni altra circostanza particolare valutabile nel caso concreto.

Fatta questa doverosa premessa va detto che il comportamento violento attribuito al tesserato è connotato da particolare gravità sia in termini oggettivi che soggettivi.

L'aggressione è stata reiterata, seppur contenuta in un unico contesto temporale, portata a termine con diversi colpi, diretta a creare danni importanti soprattutto con il colpo sferrato al volto.

In termini oggettivi vi è stata attestazione medica pubblica degli esiti delle lesioni, accertamento che però ha contenuto la prognosi in termini temporali inferiori ai dieci giorni.

Ciò detto, considerando che la pena edittale massima irrogabile è, come ricordato di cinque anni, per il criterio di graduazione ed uniformità che deve condurre l'irrogazione delle sanzioni da parte di un organo di appello che deve equiparare le sanzioni irrogate da diversi Giudici secondo criteri il più possibili identici, al caso concreto non può essere applicata la sanzione massima prevista, considerando la prognosi concessa dal nosocomio che ha visitato nell'immediatezza il direttore di gara.

La gravità in termini soggettivi del comportamento del tesserato merita però una sanzione che va fissata nei termini di cui al dispositivo.

Tutto ciò premesso questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Cocuzzi Stefano al 31/07/2026, confermando altresì l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.35, comma 7 del C.G.S. e riportate nel C.U. 49/A della F.I.G.C..

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

65) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. DON BOSCO CINECITTA C5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI SCHIENA LUCA PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.177 C5 RM DELL'8/03/2023
(Gara: REAL ROMA SUD A.S.D. – DON BOSCO CINECITTA C5 del 3/03/2023 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 24/03/2023

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

Ascoltata la società;

La società ASD Don Bosco Cinecittà C5 proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante ne proprio scritto difensivo, tutto confermato in sede di audizione, poneva l'attenzione sul comportamento del proprio calciatore, Di Schiena Luca che, una volta espulso, seppur ingiustamente – si era avvicinato all'arbitro solo per richiamarne l'attenzione – e successivamente si allontanava tranquillamente senza proferire parola nei confronti dell'arbitro.

La scrivente Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il referto, anche alla luce di precedenti decisioni su casi analoghi, ritiene di accogliere parzialmente il reclamo e pertanto stabilisce che possa essere lievemente ridotta la squalifica comminata al calciatore Di Schiena Luca.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Di Schiena Luca a 4 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 27 marzo 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

77) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S.D. POL.CANARINI 1926 RDP, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA COPPA LAZIO PRIMA CATEGORIA E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ROMEI GIORGIO FINO AL 24/05/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.292 LND DEL 21/03/2023

(Gara: TIGRE CALCIO – POL.CANARINI 1926 RDP del 15/03/2023 – Coppa Lazio Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 306 del 27/03/2023

La Società USD Pol. Canarini 1926 RDP impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, la decisione emessa dal Giudice sportivo di primo grado con la quale le veniva inflitta (unitamente alla Tigre Calcio) la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, l'ammenda di euro 300,00, l'esclusione dal proseguimento della competizione "Coppa Lazio" di 1° categoria, nonché la squalifica sino al 24-05-2023 del proprio calciatore Romei Giorgio, per aver, i propri calciatori, causato una rissa, unitamente ai calciatori della squadra avversaria durante la prima frazione di gioco della gara in oggetto e causando una situazione ingestibile per l'arbitro, tale da indurre quest'ultimo a sospendere anticipatamente la gara al 22° del primo tempo e per aver il calciatore Romei colpito con un pugno, successivamente alla sospensione della gara, il volto di un avversario.

La reclamante, nel corpo del ricorso, tendeva a sminuire la gravità dei fatti come descritti dal direttore di gara nel proprio referto, evidenziando, innanzitutto, che non si trattava di una rissa, ma piuttosto di un principio di parapiglia tra calciatori delle due squadre (come si evinceva dalle parole del telecronista del video della gara) e che pertanto la situazione non era tale da determinarne la sospensione; secondo poi, evidenziava che non vi erano state conseguenze per i tesserati e che pertanto, applicando le circostanze attenuanti ex art. 13 C.G.S., era più che sufficiente la perdita della gara, ma non l'esclusione dalla Coppa Lazio di 1° categoria; relativamente al calciatore squalificato, si riteneva eccessiva l'entità della sanzione per i fatti posti in essere da quest'ultimo e pertanto, se ne chiedeva una congrua riduzione.

Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto, esaminati gli atti ufficiali ed ascoltato sia il difensore della reclamante, che quest'ultima personalmente, ritiene che non ci siano margini per riformare la decisione di primo grado.

Dalla lettura del referto arbitrale emerge che al 22° del 1° tempo, a seguito di un fallo di gioco, veniva ammonito il calciatore Tassone Stefano (Tigre Calcio), così come, per fallo di reazione, il calciatore della squadra avversaria, De Angelis Alessio.

A seguito di ciò, i componenti dell'intera panchina della Pol. Canarini entravano in campo, così come quelli della panchina del Tigre Calcio ed iniziavano ad insultarsi per poi venire alle mani.

In particolare il n. 8 (Mancini Manuel) del Tigre Calcio sferrava un pugno al n. 6 della squadra avversaria, colpendolo al labbro con fuoriuscita di sangue.

Nel frattempo, il n. 10 della Pol. Canarini (Romei Giorgio), si recava sotto la tribuna dove erano assiepati i sostenitori della squadra di casa e provocandoli, gli rivolgeva ripetuti insulti; lo stesso veniva interrotto solo, grazie all'intervento del n. 10 del Tigre Calcio ma ciò generava una nuova rissa.

In questo frangente calciatori della Pol. Canarini, rivolgevano insulti di natura razzista ai calciatori del Tigre Calcio.

Numerosi calciatori delle due squadre perdevano sangue dal volto, ma l'arbitro, nel marasma generale, non riusciva ad individuare tutti i responsabili delle azioni violente e pertanto decideva di

sospendere definitivamente la gara.

La rissa continuava fuori dal terreno di gioco, nella zona antistante gli spogliatoi; in particolare il n. 10 della Pol. Canarini, Romei Giorgio, colpiva con un pugno al volto il n. 4 della Tigre Calcio (Menotti Danilo), il quale, in conseguenza di ciò, doveva recarsi con l'ambulanza all'Ospedale. Solo con l'intervento della Polizia, si riusciva a ripristinare la calma.

Orbene, da tutto quanto detto, è evidente che non si possono sminuire i fatti come prospettati dalla società reclamante, la quale, avvalendosi di un video della gara e delle parole del telecronista dello stesso, ipotizza che si sia trattato di un inizio di parapiglia; piuttosto, i fatti come descritti nel referto arbitrale, configurano una vera e propria rissa ripetuta tra tesserati dei due schieramenti che hanno indotto l'arbitro, in una situazione di pericolo generale, a sospendere definitivamente la gara ex art. 64 noif. In altre parole i tesserati delle due squadre sono stati artefici di atti violenti e non semplicemente di condotte irrispettose; prova ne è che numerosi calciatori delle due compagini perdevano sangue dal volto a seguito dei ripetuti scontri e che addirittura un calciatore del Tigre Calcio, come detto, doveva recarsi al Pronto Soccorso con l'ambulanza per aver ricevuto un pugno al volto dal calciatore Romei Giorgio.

Pertanto, è corretta la decisione del Giudice di 1° grado che ha disposto la sconfitta a tavolino per entrambe le squadre, così come è corretta l'esclusione (sempre per entrambe) dalla competizione sportiva come dispone chiaramente l'art. 3, comma 3 del regolamento relativo alla Coppa Lazio, pubblicato nel C.U. n. 171 del 14-12-2022 ("verranno escluse dal prosieguo della manifestazione, le società che... si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l'art. 10 c.g.s."); analogamente, per quanto detto, si ritiene congrua l'entità della squalifica inflitta, sino al 24-05-2023, al calciatore Romei Giorgio.

In conclusione, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 30 marzo 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

64) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ACCADEMIA R.TUSCOLANO C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE DI DOMENICANTONIO GIACOMO FINO AL 28/02/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.114 SGS RM DEL 23/02/2023
(Gara: ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. – TOR SAPIENZA S.R.L. del 19/02/2023 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 316 del 31/03/2023

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Accademia Real Tuscolano ha impugnato la squalifica fino al 28-2-2026 comminata al proprio allenatore Di Domenicantonio Giacomo e la sanzione della perdita della gara in epigrafe, comminate dal competente Giudice Sportivo.

Assume la reclamante che l'allenatore Di Domenicantonio avrebbe messo in atto una protesta accesa nel corso della gara, per la quale era stato giustamente espulso dall'arbitro, ma che in quella circostanza non lo aveva assolutamente colpito e quindi la decisione di sospendere l'incontro era stata del tutto sproporzionata ed immotivata.

La Corte disponeva l'audizione del direttore di gara che confermava tutto quanto già descritto nel rapporto di gara.

In particolare precisava che, a seguito di una segnatura di una rete da parte degli avversari, l'allenatore aveva posto in essere un'accesa e reiterata protesta che lo aveva portato dapprima ad ammonirlo e poi ad espellerlo.

A quel punto l'allenatore si era avvicinato a pochi centimetri e gli aveva sferrato una violenta testata che lo aveva colpito solo leggermente al volto in quanto aveva posto in essere un pronto arretramento della testa per ammortizzare il colpo. Turbato profondamente dall'aggressione aveva quindi deciso di sospendere definitivamente l'incontro.

Il reclamo merita solo un parziale e modesto accoglimento.

Va innanzitutto premesso che la gara in questione era della categoria under 14 e l'arbitro poco più che sedicenne, mentre il Di Domenicantonio è un adulto tesserato come tecnico.

Da queste obiettive considerazioni deriva preliminarmente la considerazione che il divario evidente di età pone il direttore di gara in una condizione psicologica particolare anche nel valutare il potenziale pericolo derivante da un comportamento aggressivo messo in atto da un tesserato che, per le specifiche funzioni ricoperte di allenatore di una compagine di giovanissimi atleti, dovrebbe essere invece il più collaborativo possibile verso giovanissimi arbitri, forzatamente, per l'età, alla prime esperienze sul campo.

Il turbamento provocato da un'azione così inconsulta, violenta ed imprevedibile giustifica quindi pienamente la decisione di sospendere l'incontro con la conseguente irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara.

Riguardo la sanzione da irrogare al tecnico va rilevato come ci si trovi nella fattispecie che prevede una sanzione minima di un anno di squalifica.

Come ricordato più volte dal Collegio in altre decisioni, la sanzione massima edittale è di cinque anni di squalifica e nel caso concreto quella applicabile deve essere collocata nella fascia mediana e quindi in anni due e mesi sei.

A tale misura si arriva applicando i parametri oggettivi e soggettivi che governano le decisioni sulle violenze consumate ai direttori di gara da parte di tesserati.

In senso oggettivo la lesione subita è minima, ma ciò si è verificato solo per il pronto gesto di difesa dell'Arbitro, mentre la concreta offensività del gesto è massima in quanto potenzialmente

potenza causare lesioni gravissime e permanenti alla vittima. In senso soggettivo vanno considerate circostanze tutte negative per l'incolpato, il ruolo ricoperto nell'ambito di una gara di infra quattordicenni, la differenza di età con la giovanissima vittima, la reiterazione del comportamento, l'assenza di concreti gesti di riparazione, sia immediata che successiva.

Tutte queste circostanze portano quindi a fissare la sanzione in termini afflittivi appena sotto quelli, effettivamente troppo penalizzanti, già adottati dal Giudice di prime cure.

Tutto ciò premesso la Corte

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Di Domenicantonio Giacomo al 23/08/2025, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

71) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. CAMPO DI CARNE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 150,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.274 LND DEL 9/03/2023 (Gara: F.C. CAMPO DI CARNE – TOR DE CENCI del 5/03/2023 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 316 del 31/03/2023

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società F.C. Campo di Carne; esaminati gli atti ufficiali;

preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti pecuniari di misura non superiori ad euro 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.

Tutto ciò premesso, ai sensi di quanto previsto dal C.G.S., questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma l'11 aprile 2023

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli